

CONVENZIONE QUADRO

TRA

- Scuola di italiano Dante Alighieri di Anna Poeti, cod. fisc. PTONNA73E63B474E, p. iva 01713460432, di seguito denominato "Ente di Formazione", legalmente rappresentato dalla dott.ssa Anna Poeti, nata a Camerino il 23 maggio 1973, domiciliato per la sua carica a Camerino in Via Farnese, 19;

E

- la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, cod. fisc. 81001910439, di seguito denominata "Facoltà", legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Ignazio Buti, nato a Camerino il 17 novembre 1942, domiciliato per la sua carica a Camerino in via del Bastione 3;

in seguito denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Facoltà intende attivare collaborazioni culturali e formative, ai sensi dell'art. 28, lett. i, dello Statuto, con le Aziende del territorio e strutture di formazione nell'ambito delle competenze presenti presso la stessa Facoltà, anche al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nelle aziende locali;

- che la Facoltà nomina la prof.ssa Maria Cristina De Cicco Responsabile della presente convenzione;

- l'Ente di Formazione ha richiesto la collaborazione della Facoltà per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'insegnamento del diritto italiano agli studenti stranieri;

- che appare di comune interesse delle parti realizzare un'attività di collaborazione e di scambio delle relative conoscenze, finalizzate ad attività di formazione post secondaria e post universitaria;

- che il Consiglio di Facoltà, nella seduta n. 20 del 14 dicembre 2010 ha autorizzato ed approvato la presente proposta di convenzione dando mandato al Direttore di apportare alla bozza esaminata, depositata agli atti della Segreteria Amministrativa, le integrazioni e/o modifiche eventualmente necessarie ed opportune in fase di stipula;

- le Parti ritengono di comune interesse realizzare attività nell'ambito di quanto costituisce l'oggetto del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 OGGETTO

Le Parti ritengono di comune interesse realizzare un rapporto di collaborazione nella formazione e nell'ambito di progetti relativi alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza, con particolare riferimento alla formazione degli stranieri.



Art. 2 OBIETTIVI

Gli obiettivi sono:

- definizione di un piano organico di cooperazione tra le Parti individuando settori di rilevante interesse comune;
- promozione di attività formative integrate tra le due strutture;

Art. 3 ATTIVITA'

Viene istituito presso la sede dell'Ente di Formazione un gruppo di lavoro Università - Ente di Formazione, composto complessivamente dai rispettivi rappresentanti per coordinare e definire le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente convenzione.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, le Parti potranno organizzare le seguenti attività:

- progettazione di percorsi formativi di comune interesse;
- organizzazione di stage di formazione e per lo svolgimento di tesi di laurea;
- cooperazione alla formazione, con particolare riferimento alla formazione degli stranieri;
- integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto degli obiettivi comunitari, con particolare riguardo alla formazione di studenti stranieri;
- divulgazione in ambito Regionale delle iniziative comuni;
- attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti stranieri e giovani laureati stranieri;
- la partecipazione a progetti congiunti di ricerca nazionali e/o internazionali;
- l'organizzazione di attività formative aziendali con docenza universitaria.

Art. 4 ONERI FINANZIARI E MODALITA' OPERATIVE

La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico della Facoltà, né a carico dell'Ente di Formazione. Le parti garantiranno la presenza di propri referenti per partecipare alle attività del comitato di cui all'art. 3 e per la realizzazione delle comuni iniziative.

Per quanto attiene alla eventuale registrazione, si stabilisce tra le parti che la procedura e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Gli incarichi, affidati alla Facoltà nell'ambito della presente convenzione – quadro, saranno svolti ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e regolati da apposite lettere-contratto (di cui all'allegato contrassegnato dalla lettera A), il cui schema verrà integrato di volta in volta, a seconda della natura e dei contenuti degli incarichi medesimi.

La Facoltà, a prestazione eseguita, emetterà fattura comprensiva di IVA (laddove prevista), per l'importo da pattuire preventivamente all'atto di affidamento di ogni singolo incarico (comunque specificato al netto dell'IVA nella lettera-contratto), nei confronti dell'Ente di Formazione, che provvederà alla sua liquidazione.

La Facoltà consentirà al personale dell'Ente di Formazione, incaricato per l'attuazione della presente convenzione, il libero accesso nei locali della Facoltà; per le stesse finalità sarà consentito al personale della Facoltà l'accesso presso gli uffici dell'Ente di Formazione.

L'Ente di Formazione è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale della Facoltà durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

La Facoltà esonera comunque e tiene indenne l'Ente di Formazione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano derivare a quest'ultimo nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione da parte di personale dipendente della Facoltà.

La Facoltà è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale o alla strumentazione dell'Ente di Formazione durante la permanenza nei locali della Facoltà stessa, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Ente di Formazione esonera comunque e tiene indenne la Facoltà da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano derivare a

quest'ultima nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, da parte del personale dell'altra Parte.

Art. 5 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

La presente convenzione quadro ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata con accordo espresso tra l'Università e l'Ente di Formazione.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

L'Ente di Formazione e l'Università potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

Il presente atto viene redatto in due originali.

Art. 6 COORDINATORI

I coordinatori designati dalla Facoltà e dall'Ente di Formazione per le attività della presente convenzione sono:

per l'Università: la prof.ssa Maria Cristina Di Cicco

per l'Ente di Formazione: dott.ssa Anna Poeti

Letto, confermato e sottoscritto.

Camerino, **10 GEN. 2011**

Per la Facoltà di Giurisprudenza
Il Direttore Prof. Ignazio Buti



Per la Scuola Dante Alighieri di Camerino
Il Direttore Dott.ssa Anna Poeti

